

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



COPIA

Verbale di deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Adesione del Comune di Rabbi alla società **FARMACIE COMUNALI S.P.A..**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **venti e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingjust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
CICOLINI	ROBERTO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO	X		
GIRARDI	ALAN	X		
GIRARDI	PIERDOMENICO		X	
MENGON	ELISABETTA	X		
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO	X		
MOSCONI	DANIEL	X		
PATERNOSTER	ADRIANA	X		
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
PENASA	FRANCA		X	
PENASA	MANUEL	X		
RUATTI	PIERGIORGIO	X		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

26/03/2019

all'albo telematico ove rimarrà consultabile per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Aldo Costanzi

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° **11** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Adesione del Comune di Rabbi alla società FARMACIE COMUNALI S.P.A..

IL SINDACO RELAZIONA

A seguito della rinuncia alla titolarità da parte della dott.ssa Celestina Dalla Valentina della Farmacia rurale sussidiata di San Bernardo di Rabbi a decorrere dal 16 dicembre 2018, questo Comune, titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 della Legge 2 aprile 1968 n° 475, ha esercitato tale diritto, giusta deliberazione Consiliare n° 42 dd. 14. dicembre 2018. Conseguentemente la Giunta provinciale, con propria deliberazione n° 2477 dd. 21 dicembre 2018, stabiliva:

- di assegnare la Farmacia unica esistente nel Comune di Rabbi al Comune stesso che quindi ne diventa titolare;
- di dare atto che il Comune di Rabbi, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 – del Decreto del Presidente della Provincia n° 2-4/Leg. dd. 12 febbraio 2014, a pena di decadenza del diritto all'esercizio, deve assicurare l'apertura della Farmacia entro 180 giorni dall'assegnazione;
- di dare altresì atto che il Comune di Rabbi, in quanto nuovo titolare della Farmacia, è tenuto ad adempiere nei confronti della precedente titolare, dott.ssa Celestina Dalla Valentina, agli obblighi previsti dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, fermo restando che il Comune può gestire la Farmacia secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 2 aprile 1968 n° 475.

Quest'Amministrazione valuta fondamentale la presenza di una sede farmaceutica sul proprio territorio anche in considerazione della propria collocazione periferica e della difficoltà, per una consistente porzione dei propri censiti, di approvvigionarsi di farmaci presso le sedi collocate nei territori limitrofi. Riconosce pertanto che la gestione della stessa assume la valenza di servizio pubblico locale, a tendenziale rilevanza economica, istituito a tutela della salute pubblica.

L'art. 9 co. 1 della l. n. 475/1968 dispone che "...Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità."

Non si dubita, tuttavia, in giurisprudenza, che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali che rivestano la qualità di soggetti *in house providing*, ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968. Pur se la disposizione in questione è norma tutt'ora vigente e il servizio pubblico farmaceutico, di per sé, è caratterizzato da una spiccata specialità (essendo volto ad assicurare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, quindi, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista), le modalità di gestione previste dal citato art. 9 non sono tassative, posto che la legislazione successiva ne ha individuate di ulteriori, tra cui l'affidamento a soggetti giuridici formalmente privati, ma totalmente costituiti da capitale pubblico e soggetti a controllo, anche in forma congiunta da più Enti pubblici soci, in forma analoga a quello esercitato sui propri uffici (v., ex multis, Cons. Stato Sez. III, Sent. 13-11-2014, n. 5587; TAR Lombardia Brescia Sez. II, Sent. 01-03-2016, n. 309).

La conduzione della sede farmaceutica di Rabbi, di cui questo Comune ha inteso assumere la gestione nell'interesse pubblico, non può essere effettuata *in economia* dall'Amministrazione, stante la specifica natura del servizio svolto, che richiede l'impiego di professionalità e di capacità di gestione manageriale esorbitanti rispetto alle risorse di cui il Comune dispone direttamente. Al contrario, la gestione attraverso il soggetto societario sopra individuato consente all'Amministrazione comunale di esercitare tutti i poteri di indirizzo e vigilanza utili all'effettiva conduzione del servizio nell'interesse pubblico, nell'ambito del modello di gestione *in house providing*. L'affidamento della gestione ad un soggetto qualificato, il quale operi in una logica di sistema nella gestione del servizio farmaceutico pubblico sul territorio di una pluralità di comuni, assicura, peraltro, che la stessa sia condotta con un elevato grado di professionalità, e secondo dinamiche che possono garantire economie di scala a beneficio dell'utenza pubblica.

Sul territorio della Provincia di Trento opera, nel settore della gestione delle farmacie di titolarità pubblica, la società Farmacie Comunali S.p.A., costituita nel 1997 dal Comune di Trento secondo il modello di cui all'art. 9 co. 1 lett. d) l. n. 475/1968 ed attualmente partecipata, in via esclusiva, dal Comune capoluogo e da altri Enti locali trentini. Detta società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci, in virtù di apposita convenzione

di governance valida a tempo indeterminato. Lo statuto sociale e la stessa convenzione di governance ammettono l'accesso alla compagine sociale ed all'esercizio del controllo congiunto di altri Enti locali, che intendano affidare alla società la gestione di sedi farmaceutiche di cui abbiano la titolarità.

Si ritiene quindi opportuno, al fine di assicurare la migliore gestione della sede farmaceutica in oggetto, costituire le condizioni necessarie per l'affidamento a Farmacie Comunali S.p.A. della gestione della stessa, alle condizioni che saranno successivamente determinate con separata deliberazione e trasfuse nel relativo contratto di servizio.

A tal fine, risulta necessario acquisire la qualità di soci del soggetto sopra indicato, ed aderire alla convenzione di governance già in essere tra gli Enti locali che vi partecipano.

Per le predette finalità, quest'Amministrazione, con nota di data 31 gennaio 2019 iscritta al protocollo sub. n° 555, ha formalizzato richiesta di ammissione a FARMACIE COMUNALI S.p.A. con sede in Trento che con nota dd. 25.02.2019 – prot. n° 11/5442, pervenuta a questo Ente in data 05.03.2019 (ns. prot. n° 1065), viste le indicazioni ricevute dalla Conferenza degli Enti Soci, ha confermato la disponibilità ad assumere la gestione della Farmacia di Rabbi, evidenziando nel contempo i successivi adempimenti da parte di questo Ente indispensabili per il riavvio del servizio farmaceutico nel Comune di Rabbi.

Per l'ammissione alla predetta società è stato richiesto a questo comune l'acquisto di almeno n°10 azioni al valore di Euro 104,50.= cadauna, azioni delle quali la Società ha disponibilità come "azioni proprie" e che quindi possono essere cedute a questo Comune.

Conseguentemente l'assunzione del predetto onere (comprensivo delle spese contrattuali) quantificato in complessivi Euro 1.500,00.= consentirà al Comune di Rabbi di affidare alla predetta Società il servizio pubblico di Farmacia Comunale, garantendo in tal modo, a fronte di una spesa assai limitata, l'erogazione di un servizio puntuale e qualificato a favore della collettività locale.

L'acquisizione della partecipazione azionaria in questione corrisponde alle prescrizioni di cui all'art. 24 co. 1 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27. Essa risulta, infatti, strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, e in particolare alla gestione del servizio pubblico farmaceutico. La detenzione della partecipazione è legittima sotto il profilo dello scopo, in quanto preordinata alla produzione di un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett. a) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della gestione svolta dalla società è confermata dal positivo andamento dei risultati di bilancio conseguiti da Farmacie Comunali S.p.A. nell'ultimo triennio e dalla solidità del piano industriale della medesima. La convenienza dell'acquisizione, tanto in termini economici che strategici, è resa evidente dalla possibilità che essa offre di affidare la gestione della sede farmaceutica comunale ad un soggetto specializzato e radicato sul territorio provinciale, di natura sostanzialmente pubblica, a fronte di un investimento per l'Amministrazione comunale di entità estremamente contenuta. Il prezzo di acquisizione della partecipazione azionaria in questione appare congruo, in quanto il valore delle azioni è determinato in base alla consistenza patrimoniale della Società e al valore del patrimonio netto rettificato delle sole plusvalenze sul valore degli immobili, al netto della fiscalità, come stabilito nel Verbale approvato all'unanimità dai Soci dell'Assemblea nella seduta di data 14 maggio 2018.

La compatibilità dell'attività societaria con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa è assicurata dall'aderenza dell'operato societario ai modelli di gestione del servizio pubblico farmaceutico previsti dalla legislazione speciale di cui alla citata L. n. 475/1968 e, in generale, dalle disposizioni europee e nazionali in materia di affidamento diretto di servizi a soggetti in house providing. Farmacie Comunali S.p.A. è soggetta, inoltre, in virtù di specifiche previsioni statutarie e del modello di governance di cui alla già citata convenzione, a stringenti forme di monitoraggio da parte degli Enti pubblici soci.

Si propone pertanto al Consiglio Comunale di voler accogliere la proposta sopra formulata e conseguentemente aderire alla società FARMACIE COMUNALI S.p.A. con sede in Trento mediante l'acquisto di n° 10 azioni al prezzo di Euro 104,50.= cadauna impegnando la relativa spesa (comprensiva degli oneri contrattuali) e quantificata in complessivi Euro 1.500,00.= nello specifico capitolo di bilancio ed approvando nel contempo lo Statuto di FARMACIE COMUNALI S.p.A. composto da n° 24 articoli nonché lo schema di "Convenzione di controllo analogo fra Enti per la gestione della predetta società" completa della dichiarazione di adesione di questo Comune che disciplina i rapporti tra gli Enti Pubblici soci al fine di rendere effettivo il potere di controllo e di coordinamento sulla società medesima, composto da n° 12 articoli, documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco,

Ritenuto che il servizio di farmacia sia un servizio pubblico essenziale a carattere locale a tendenziale rilevanza economica che agisce in regime di concorrenza a tutela della salute;

Valutato, con riferimento alle possibili forme di gestione della sede farmaceutica di cui il Comune di Rabbi ha assunto la titolarità, che la gestione mediante l'affidamento secondo il modello "in house providing" sia la più adeguata, risultando quella in economia non percorribile sia da un punto di vista organizzativo che finanziario e tecnico – amministrativo, mentre per contro il modello di gestione individuato rende possibile in tempi brevi l'attuazione di un servizio essenziale per la collettività locale;

Ritenuta l'opportunità di creare, pertanto, le condizioni giuridiche per l'affidamento della gestione del predetto servizio alla società FARMACIE COMUNALI S.p.A., società in house providing soggetta al controllo analogo congiunto di una pluralità di Enti locali trentini;

Evidenziata, peraltro, la possibilità di aderire alla compagine sociale della società menzionata, a fronte di onere a carico del bilancio comunale assai contenuto;

Ritenuto, dopo attenta valutazione, che lo Statuto e la Convenzione di controllo analogo tra Enti per la gestione della società FARMACIE COMUNALI S.p.A. (Convenzione di governance completa della dichiarazione di adesione di questo Comune) siano adeguati al modello della società in house e tale da legittimare secondo i vigenti principi dell'ordinamento il successivo affidamento diretto della gestione del servizio farmaceutico da parte di questo Comune, quale condizione per la partecipazione del Comune di Rabbi nella compagine sociale sopra richiamata;

Ribadito che l'adesione di questo Comune alla società sopra più volte richiamata presuppone l'acquisto di n° 10 azioni al prezzo di Euro 104,50.= cadauna e quindi l'assunzione di un onere a carico del bilancio comunale di complessivi Euro 1.500,00.= (importo comprensivo degli oneri contrattuali), cifra giudicata pienamente congrua rispetto alla possibilità di acquisire una quota di partecipazione alla predetta compagine societaria ed in tal modo acquisire la possibilità di gestire il servizio di farmacia comunale mediante affidamento "in house";

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 – comma 3 – lett. a) del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale presupposto per il rispetto del termine di apertura della farmacia, secondo quanto previsto all'art. 5 – comma 1 – del Decreto del presidente della Provincia n° 2-4/Leg. dd. 12 febbraio 2014 (180 giorni dall'assegnazione da parte della Giunta Provinciale);

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nel verbale di seduta;

Richiamate:

- la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 'Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- Il D.Lgs. 23.06.2011 n° 118 e ss.mm.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 Febbraio 2005 n. 4/L (per quanto non modificato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2 e ss.mm.), coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla L.R. 9 dicembre 2014 n° 11 e della L.R. 03.08.2015 n° 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 19.03.2019, ai sensi dell'art. 75 del vigente Regolamento comunale di contabilità – acquisito al protocollo ed agli atti di questo Ente sub. n. 1344 di data 20.03.2019;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale;

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del dell'art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato;

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n° 13, contrari n° 0, e astenuti n° 0, su n° 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

- 1) di confermare l'assunzione del servizio di farmacia come servizio pubblico essenziale a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica, svolto in tendenziale regime di concorrenza e a tutela della salute pubblica.

- 2) Di determinare quale forma di gestione del suddetto servizio, con riferimento alla sede farmaceutica di cui il Comune ha assunto la titolarità con D.G.P. n° 2477 dd. 21 dicembre 2018, l'affidamento, in regime *in house providing*, a società totalmente pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto da parte del Comune di Rabbi.
- 3) Di individuare, quale possibile soggetto affidatario della suddetta gestione la società FARMACIE COMUNALI S.p.A. e di assumere i provvedimenti necessari affinché possa essere successivamente perfezionato, in esito a separata deliberazione con cui saranno individuati i termini del servizio in questione, l'affidamento alla stessa della sede farmaceutica in questione.
- 4) Di aderire e conseguentemente partecipare, per le motivazioni in premessa evidenziate, alla società FARMACIE COMUNALI S.p.A., mediante l'acquisto di n° 10 azioni al prezzo di Euro 104,50.= cadauna.
- 5) Di approvare:
 - a) lo Statuto composto da n° 24 articoli ([ALLEGATO A](#));
 - b) la Convenzione di controllo analogo tra Enti (completa della dichiarazione di adesione di questo Comune) per la gestione della società FARMACIE COMUNALI S.p.A. (Convenzione di governance), atto a disciplinare i rapporti tra questo Comune e FARMACIE COMUNALI S.p.A., anche in relazione all'esercizio del c.d. "controllo analogo", nel testo composto da n° 12 articoli ([ALLEGATO B](#)), con la precisazione che il richiamo all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L (Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige) deve essere correttamente riferito all'art. 35 del vigente Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

documenti che dimessi in atti ed acclusi alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 6) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della documentazione richiamata al precedente punto 5) – lett. b) per conto di questo Ente, autorizzandolo nel contempo ad apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali richieste in fase di sottoscrizione, con la precisazione che oggetto di sottoscrizione sarà la Convenzione di governance originaria già sottoscritta dagli altri Comuni aderenti alla società FARMACIE COMUNALI S.p.A. nonché, su foglio separato, la dichiarazione di adesione alla predetta Convenzione da parte di questo Comune.
- 7) Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi, presunti Euro 1.500,00.= (di cui Euro 1.045,00.= per l'acquisto di n° 10 azioni ed Euro 455,00.= per spese contrattuali), come di seguito precisato

Importo Euro	missione	programma	titolo	Macro aggregato	bilancio
1.500,00	14	2	3	1	2019
Cap. art	Descrizione				
3600	<i>ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALI IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI</i>				
piano dei conti	descrizione				
U – 3.01.01.02.002	<i>Compartecipazione alla società FARMACIE COMUNALI di Trento</i>				

- 8) Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
- 9) Di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile entro la data del 31.12.2019.
- 10) Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria comunale alla liquidazione di quanto previsto nel presente provvedimento con la tempistica che verrà indicata da FARMACIE COMUNALI S.p.A.
- 11) Di incaricare altresì il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria Comunale a comunicare la nuova adesione societaria di cui alla presente deliberazione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Trento mediante il portale "ConTe", nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5 co. 3 d.lgs. n. 175/2016.

- 12) Di incaricare il Segretario comunale della pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella pertinente sezione dell'area "Amministrazione trasparente".
- 13) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm.
- 14) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante "*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale*".

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito quale presupposto per il rispetto del termine di apertura della farmacia, secondo quanto previsto all'art. 5 – comma 1 – del Decreto del presidente della Provincia n° 2-4/Leg. dd. 12 febbraio 2014 (180 giorni dall'assegnazione da parte della Giunta Provinciale);

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su numero 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale N° **10** di data **21/03/2019** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

Il Consigliere designato

F.to Matteo Mengon

Il Segretario

F.to dott. Aldo Costanzi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esegibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 21/03/2019

Il Segretario
F.to dott. Aldo Costanzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 21/03/2019



Il Segretario
dott. Aldo Costanzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Il Segretario

Rabbi,
